



*Train 2 EN4CE Project is being funded by the  
European Union's Justice Programme (2014-2020)*



1<sup>st</sup> october 2019 - 31<sup>st</sup> march 2022

Train to Enforce

**SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO CE 861 del 2007**

**26 febbraio 2021 – ore 10.00 – 18.00**

**La fase introduttiva ed il procedimento**



- Il regolamento europeo 861/2007 del 11 luglio 2007, modificato dal Reg. UE n. 2421/2015 e dal Reg. UE 1259/2017, introduce uno strumento per il recupero di crediti transfrontalieri di modesta entità **alternativo** rispetto agli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento interno (art.1 reg.)



## Obiettivo del regolamento:

- favorire la risoluzione delle dispute di modesta entità in modo **veloce** ed **economico**, con un **procedimento semplificato** (artt. 7, 8 considerando e art. 1 reg);
- il provvedimento conclusivo è riconosciuto ed eseguito in un altro Stato membro senza necessità di *exequatur* e senza possibilità di opporsi al suo riconoscimento (art. 20 reg).



- Il procedimento si svolge con un rito semplificato, a struttura flessibile:
- forma più “semplice” esclusivamente scritta, *ex art. 5 reg.*
- forma più “complessa”, con fissazione di un’udienza, disposta d’ufficio o su istanza di parte.



- **L'art. 19 reg.** dispone che, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento, il procedimento è disciplinato dalle norme di diritto processuale dello stato membro in cui si svolge.



## Difesa personale delle parti

- Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un avvocato (art. 10 reg)
- Il regolamento incide sulla disciplina italiana riguardante l'esonero della difesa tecnica di cui all'art. 82 c.p.c.
- Il regolamento ha previsto che le parti possano utilizzare i moduli standard.
- Gli Stati membri assicurano che entrambe la parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli (art.11).



- Il regolamento non richiede alle parti di dare una valutazione giuridica della controversia.
- Se necessario, l'organo giurisdizionale indica alle parti le questioni procedurali rilevanti ai fini della decisione (art. 12, 1 e 2 comma), così da garantire il contraddittorio.



## Problematiche linguistiche

- Il regolamento detta norme tese a risolvere eventuali problematiche derivanti dalla diversità di lingua tra gli stati membri.
- L'art. 6, par. 2, del reg. prevede che il giudice possa richiedere la traduzione dei documenti redatti in una lingua diversa da quella in cui svolge il procedimento solo se necessari per l'emanazione della sentenza.



- L'art. 6, comma 3 e il considerando 19 prevedono che, se l'atto è redatto in una lingua diversa da quella ufficiale dello stato membro di destinazione (o, se questo ha più lingue ufficiali, se diversa da quella del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione) o da quella compresa dal destinatario, questi può rifiutarsi di ricevere l'atto.
- Vedi Corte di giustizia UE 8 maggio 2008 (C-14/07).



## Spese di giudizio

- Per le spese del giudizio vige un **principio di soccombenza “temperato”**.
- La parte vittoriosa ha diritto di ripetere tutte le spese processuali, salvo quelle che il giudice ritenga “superflue” o sproporzionate rispetto al valore della controversia (art. 16).
- Gli stati membri devono consentire il pagamento delle spese di giudizio mediante mezzi di pagamento a distanza (**art. 15 bis**).
- Nell’art. 15 *bis* è disposto il principio di proporzionalità: le spese di giudizio addebitate in uno stato membro non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati previsti dall’ordinamento interno.



- La Corte di Giustizia UE, 14 febbraio 2019, n. 554, Rebecka Jonsson c. Société du Journal L'Est Républica, sulla compensazione delle spese processuali o ripartizione delle spese, ha statuito che, in assenza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di ripartizione delle spese, le modalità procedurali di determinazione di tali ripartizioni, fatte salve le disposizioni del regolamento n. 861/2007, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio di autonomia processuali di questi.
- Tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) .



# Fase introduttiva del giudizio

- Il procedimento viene attivato su domanda del creditore, proposta mediante la compilazione del modulo standard A, di cui all'allegato 1 del regolamento reperibile nell'atlante giudiziario
- [https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims\\_forms-177-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do) .
- **L'art. 4, par. 5, reg.**, dispone che tutti gli stati membri devono assicurarsi che il modulo di domanda A sia disponibile presso gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.
- Il contenuto della domanda non è indicato nel regolamento, ma si evince dal modello standard A allegato e dalle istruzioni poste all'inizio delle sezioni di cui è composto.



# Contenuto della domanda

- Nella domanda il creditore deve indicare:
- i motivi della competenza giurisdizionale,
- gli estremi identificativi dell'attore, del suo eventuale difensore e quelli del convenuto,
- il carattere transfrontaliero della controversia,
- l'oggetto del processo, con indicazione del valore della domanda e se richiesti, anche degli interessi e delle spese processuali,
- i motivi della domanda (es. cosa è successo, dove e quando),
- la descrizione dei mezzi di prova a sostegno della domanda,
- le informazioni bancarie circa le modalità con cui l'attore intende pagare le spese della domanda e ricevere l'eventuale pagamento delle spese da parte del convenuto,
- la richiesta di fissazione di un'udienza, con indicazione dei motivi,
- la richiesta del certificato per l'esecuzione della sentenza in altri Stati membri,
- la data,
- la firma.



- La domanda è proposta con il deposito in cancelleria, la spedizione a mezzo posta, o mediante l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato (art. 4, par. 1).
- L'Italia ha comunicato alla Commissione, ex art 25, lett. b), quali modalità di presentazione della domanda, il deposito in cancelleria, la spedizione a mezzo posta, ed il deposito telematico.



- Il giudice, ricevuta la domanda, deve esaminarla e verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento.
- Se ritiene che la controversia non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento, l'organo giurisdizionale dovrà informarne l'attore e, se questi non ritira la domanda, dovrà esaminare la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello stato membro in cui si svolge il procedimento, *ex art. 4, part. 3*.



## Integrazione della domanda

- Qualora ravvisi delle irregolarità della domanda (informazioni contenute nel modulo A non pertinenti o sufficientemente chiare, o modulo non compilato correttamente), il giudice dovrà invitare l'attore a completare o rettificare l'atto entro un termine perentorio (art. 4, co. 4).
- Nel caso in cui la domanda non venga integrata, il giudice dovrà rigettarla.



- Il giudice deve respingere la domanda anche se la ritiene manifestamente **infondata o irricevibile**, *ex art. 4, par. 4.*
- **Dette** nozioni vanno determinate in conformità al diritto nazionale (**considerando 13**).
- Il giudice deve informare l'attore del rigetto della domanda, *ex art. 4, par. 4*, comunicandogli anche se tale rigetto può formare oggetto di impugnazione.



## Modalità di svolgimento del procedimento

- Il giudice, entro 14 giorni dal deposito della domanda, ne notifica d'ufficio una copia al convenuto insieme ai documenti allegati ed al modulo di replica C.
- Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, deve trasmettere al giudice il modulo C di replica, con copia dei documenti allegati.
- Ex art. 5, par. 3, il convenuto può replicare “in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica”.



- Se il convenuto nella replica eccepisce che il valore della controversia supera quello previsto dal regolamento, il giudice deve decidere su tale eccezione pregiudiziale entro 30 giorni dall'invio della replica all'attore, con provvedimento non autonomamente impugnabile, *ex art. 5, par. 5.*



## Domanda riconvenzionale

- Il convenuto che voglia proporre domanda riconvenzionale deve utilizzare il modulo A.
- Il giudice invia il modulo A all'attore, nei 14 giorni dalla sua ricezione, insieme ad eventuali documenti giustificativi;
- l'attore ha 30 giorni per replicare, *ex art. 5, par. 6*, ma non è previsto che possa proporre la *reconventio reconventionis*.
- La nozione di domanda riconvenzionale dovrebbe essere interpretata ai sensi dell'art. 6, par. 3, reg. Ce n. 44/2001 (art. 8, par. 1, n. 3, Reg. Bruxelles I *bis*), come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale (considerando 16).



- Se la domanda riconvenzionale eccede il valore di 5.000 €, la domanda principale e quella riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento disposto dal regolamento, ma secondo le norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento (art. 5, par. 7).
- Quando il convenuto invoca un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del regolamento (considerando 17),
- quindi non è necessario il modulo A per farla valere.



- Il giudice deve emettere la sentenza entro 30 giorni dalla replica del convenuto o dalla replica dell'attore alla domanda riconvenzionale del convenuto (art. 7).
- Il giudice, prima della pronuncia della sentenza, può chiedere alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia.
- Il giudice può inoltre fissare un'udienza di trattazione orale della causa.
- In questi casi la sentenza deve essere emessa nei 30 giorni successivi a tali adempimenti.



## Istruzione probatoria

- Il giudice deve disporre solo le attività istruttorie indispensabili ai fini della sentenza, scegliendo il metodo più semplice e meno oneroso di assunzione delle prove (art. 9).
- Può acquisire elementi di prova tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti, con le modalità previste dalla *lex fori* (regole sulla testimonianza scritta *ex artt. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att.*).
- La valutazione delle prove deve avvenire secondo i criteri previsti dall'ordinamento interno.



- Il giudice può disporre l'audizione di testimoni in udienza e l'espletamento di perizie solo se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove (art. 9, comma 4).
- L'audizione dei testimoni in udienza deve essere condotta con appropriate tecnologie di comunicazione a distanza (videoconferenza o teleconferenza), secondo quanto disposto dall'art. 8 reg.



# Decisione

- L'art. 7, comma 3, dispone che «in mancanza di replica del convenuto alla domanda dell'attore o di replica di quest'ultimo alla domanda riconvenzionale, il giudice emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale».
- In quest'ultimo caso il giudice deve comunque decidere anche sulla domanda dell'attore, perché la mancata replica alla domanda riconvenzionale non comporta rinuncia alla domanda principale.



- Il regolamento non disciplina le modalità della decisione, per cui si applica la *lex fori*;
- la decisione deve essere emessa secondo diritto, salvo che si tratti di controversia che può essere decisa secondo equità, ex art. 113, comma 2, c.p.c.
- La sentenza, una volta pubblicata, viene notificata alle parti, d'ufficio (art. 7, par. 2), secondo le modalità di cui all'art. 13.